Consulta Permanente della Convivenza Interculturale della Città metropolitana di Roma Capitale

Regolamento

Art. 1 - Istituzione e finalità

1. È istituita la "Consulta Permanente della Convivenza Interculturale della Città metropolitana di Roma Capitale" a seguire "Consulta", quale organo consultivo e propositivo che rappresenta i cittadini stranieri e i nuovi cittadini italiani regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica, l'inclusione sociale, culturale e politica.
2. La Consulta:
 a. favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di diverse culture;
 b. promuove e favorisce le opportunità volte a realizzare la piena integrazione degli stranieri residenti nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;
 c. promuove incontri e dibattiti sul tema dell'immigrazione;
 d. assicura un rapporto stabile tra la Città metropolitana e le comunità straniere;
 e. promuove iniziative culturali, formative e informative favorendo il dialogo tra le comunità straniere e le istituzioni locali.

Art. 2 - Organi della Consulta

1. Gli organi della Consulta sono:
 a) l'Assemblea;
 b) il Direttivo;
 c) il Presidente dell'Assemblea.
2. La partecipazione a qualsiasi titolo alla Consulta e ai suoi organi è a titolo volontario e gratuito. Non sono corrisposti compensi, né rimborsi spese per la partecipazione alle riunioni degli organi e per l'assunzione di cariche.

Art. 3 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di partecipazione della Consulta che si occupa dei temi riguardanti le comunità delle persone straniere presenti sul territorio della Città metropolitana di Roma Capitale con funzione consultiva e propositiva.
2. L'Assemblea della Consulta favorisce l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture per favorire:
 a. la promozione e la partecipazione delle persone straniere alle istituzioni;
 b. la partecipazione, il confronto e lo scambio politico-istituzionale, culturale e sociale;
 c. l'elaborazione di proposte che perseguano il miglioramento della qualità della vita delle persone straniere.
3. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Sindaco metropolitano, il quale può delegare la Presidenza a un Consigliere metropolitano.
4. Possono chiedere di fare parte dell'Assemblea, secondo le modalità specificate nell'art. 7 del presente Regolamento:
 a. Rappresentanti degli Enti locali insistenti nell'area metropolitana;

b. Rappresentanti delle comunità dei cittadini stranieri residenti nei Comuni dell'area metropolitana;
c. Rappresentanti di associazioni iscritte ad Albi/Registri pubblici riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano che si occupino di inclusione e di politiche attive in favore dei cittadini di origine straniera e/o dei nuovi italiani;
d. Rappresentanti di enti religiosi e laici che operano in materia di immigrazione ed inclusione;
e. Rappresentanti di organizzazioni sindacali;
f. Rappresentanti degli uffici consolari;
g. Rappresentanti dei servizi sociali dei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale, dei Distretti socio sanitari e dei Piani di zona;
h. Rappresentanti degli enti di ricerca che svolgono attività sui temi specifici della Consulta.

5. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti un Direttivo.
6. L'Assemblea propone dibattiti, incontri e attività di animazione territoriale che verranno inclusi, sulla base delle competenze istituzionali dell'Ente, nel programma annuale delle attività redatto dal Direttivo.
7. Il Presidente convoca l'Assemblea due volte l'anno per acquisire le proposte da inserire nella programmazione annuale, per approvare il programma delle attività dell'anno e per relazionare sui risultati dell'attività promosse nell'esercizio passato.
8. L'Assemblea è altresì convocata qualora ne facciano richiesta motivata due quinti dei suoi membri.
9. L'Assemblea può organizzarsi in gruppi di lavoro sui temi propri della Consulta.
10. L'Assemblea esprime pareri, non vincolanti, qualora richiesti dal Consiglio metropolitano e dalle Commissioni consiliari della Città metropolitana.
11. I Sindaci dei Comuni insistenti nell'area metropolitana possono chiedere pareri all'Assemblea della Consulta su questioni di loro interesse.
12. Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 4 - Il Direttivo

1. Il Direttivo consta di 14 componenti oltre il Sindaco metropolitano che lo presiede di diritto.
2. I componenti del Direttivo sono eletti fra i componenti dell'Assemblea con voto segreto.
3. Il Direttivo si riunisce periodicamente in seduta on-line o in presenza a seconda dei temi e delle necessità.
4. Il Direttivo è convocato dal Presidente con apposito avviso di convocazione recante gli argomenti oggetto di discussione.
5. Il Direttivo elegge, al suo interno, un Vicepresidente per coadiuvare il Presidente nella gestione delle attività inerenti al Direttivo medesimo e all'Assemblea e un Segretario per la verbalizzazione delle riunioni.
6. I verbali degli Organi della Consulta, gli elenchi dei componenti dell'Assemblea e del Direttivo, le convocazioni degli Organi, la corrispondenza sono custoditi in forma digitale presso gli Uffici competenti in materia di Politiche sociali della Città metropolitana.
7. Il Direttivo formula proposte agli organi competenti sulle materie relative al fenomeno dell'immigrazione e della vita civica dei cittadini stranieri in riferimento alle competenze istituzionali affidate alla Città metropolitana dalla Legge del 7 aprile 2014, n. 56.

Art. 5 - Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente convoca l'Assemblea della Consulta almeno due volte l'anno: la prima entro marzo di ogni anno per illustrare il programma annuale formulato dal Direttivo sulla base delle istanze dell'Assemblea; la seconda entro il mese di novembre di ogni anno per relazionare sui risultati dell'attività svolta dalla Consulta sulla base del programma annuale.

Art. 6 - Funzioni

1. L'Assemblea della Consulta esprime il proprio parere non vincolante su richiesta del Sindaco metropolitano, del Consiglio metropolitano, delle Commissioni consiliari metropolitane e dei Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana sulle seguenti materie:

a) inclusione ed integrazione degli stranieri e degli apolidi;

b) partecipazione dei cittadini immigrati alle attività socio-economiche e culturali ricadenti nel territorio della Città metropolitana.

Art. 7 - Domanda di adesione all'Assemblea

1. La domanda presentata in forma libera dal rappresentante legale dell'Ente, deve contenere i seguenti dati:
 a. l'oggetto sociale del richiedente di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento;
 b. l'indirizzo della sede del richiedente insistente nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale;
 c. l'iscrizione negli appositi albi/registri (se obbligati per legge) in base alla propria configurazione giuridica;
 d. l'assenza di scopi di lucro.
2. Possono presentare richiesta di partecipazione alla Consulta anche soggetti che hanno sede nel territorio della Regione Lazio purché documentino di svolgere la propria attività prevalentemente nei Comuni del territorio della Città metropolitana.

3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:
 a. atto costitutivo e lo Statuto e s.m.i. recante data e timbro di avvenuta registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
 b. copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 c. una relazione sull'attività svolta negli ultimi 3 anni;

4. I requisiti soggettivi ed oggettivi di partecipazione – anche in ordine ai requisiti di integrità ed onorabilità, nonché di idoneità ad intrattenere rapporti con la P.A. – sono indicati nell'Avviso pubblico.

Art. 8 - Prima convocazione dell'Assemblea, indizione delle elezioni e nomina del Direttivo

1. Le domande ricevute dall'Ente entro i temini prescritti dall'Avviso pubblicato sul sito istituzionale della Città metropolitana di Roma Capitale sono sottoposte al vaglio di apposita Commissione che ne valuta la rispondenza ai criteri indicati nell'Avviso medesimo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

2. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, il Sindaco metropolitano, con apposito Atto, convoca la prima Assemblea della Consulta anche on-line, per il suo formale insediamento e per l'indizione delle elezioni interne per la nomina del Direttivo da svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dall'insediamento dell'Assemblea.

3. La comunicazione dell'indizione delle elezioni interne all'Assemblea, sono comunicate anche via e-mail e/o PEC ai richiedenti risultati idonei.
4. Le candidature sono inviate via PEC ai richiedenti interessati entro e non oltre 20 giorni dall'indizione delle elezioni.
5. Il Direttivo è nominato con apposito atto del Dirigente competente in materia di Politiche sociali.

Art. 9 - Validità di sedute e deliberazioni

1. Le sedute dell'Assemblea e del Direttivo della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.
2. L'Assemblea, attraverso l'approvazione a maggioranza del programma annuale delle attività, dà mandato al Direttivo ad intraprendere ogni azione e iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi condivisi nel perimetro delle competenze istituzionali della Città metropolitana.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo della Consulta sono approvate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Insediamento e scioglimento della Consulta

1. La Consulta resta in carica 3 (tre) anni a partire dall'insediamento. Sarà compito del Sindaco metropolitano avviare le procedure per la composizione della nuova Assemblea.
2. I componenti del Direttivo decaduti e/o cessati sono surrogati dai candidati non eletti in ossequio all'ordine dei voti ottenuti. Quando tale elenco è esaurito, il Direttivo della Consulta rimane in carica nella sua formazione, fino al suo rinnovo.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia di immigrazione, al D.Lgs. 267/2000, alla L. 56/2014 ed allo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale.